

## **Allegato – Obiettivi e principali linee di ricerca del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Meccanica dei Materiali Biologici (CMBM)**

1. Il Centro ha come obiettivo generale e primario quello di svolgere attività di ricerca in ambito interdisciplinare, in conformità agli studi condotti presso i Dipartimenti afferenti, a riguardo dei temi della meccanica dei materiali e delle strutture biologiche e dei biomateriali, negli ambiti integrati della bioingegneria, delle scienze biomediche, della medicina, della clinica e della chirurgia, considerate anche le competenze nell'ambito della chimica, della matematica applicata e della produzione manifatturiera industriale con attenzione particolare al settore biomedicale.

2. Il Centro si prefigge di promuovere, sostenere e coordinare attività di ricerca finalizzate allo studio delle tematiche di interesse del CMBM, secondo le indicazioni proposte nelle Linee di Ricerca riportate entro l'Allegato A, che conseguono anche dalla esperienza interdisciplinare acquisita negli anni recenti. Il Centro, nella sua connotazione multi-disciplinare, si impegna nel favorire la comunicazione, integrazione e sviluppo delle conoscenze fra studiosi di diversa estrazione scientifica. Tali azioni sono rese possibili attraverso l'acquisizione e gestione di risorse da impiegare ai fini delle attività di specifico interesse. Sinteticamente, il Centro interdipartimentale di ricerca di Meccanica dei Materiali Biologici intende perseguire le seguenti linee di ricerca principali:

a) studio dei temi della meccanica dei tessuti biologici, ai fini della caratterizzazione funzionale e per i problemi correlabili con l'attività clinica e chirurgica: in tal senso risultano attive e saranno in futuro perseguite le linee principali di ricerca indicate nel seguito, nell'integrazione delle competenze nel settore dell'ingegneria, della medicina, della chimica e della matematica applicata, considerata la attività sperimentale associata alla modellazione numerica e alla produzione manifatturiera:

- problemi di biomeccanica dei tessuti connettivi duri, segnatamente dell'osso corticale e trabecolare, per la valutazione della risposta biomeccanica propria e dei problemi di interazione con i sistemi protesici nell'ambito ortopedico e dentale, da associare anche allo studio dei materiali sostitutivi artificiali per gli ambiti clinici e chirurgici specifici;

- problemi della biomeccanica dei tessuti molli, principalmente dei tessuti connettivi e muscolari, a riguardo di differenti distretti e con riferimento ai corrispondenti settori del contesto clinico e chirurgico;

- caratterizzazione dei tessuti biologici, mediante tecniche sperimentali e numeriche, intesa alla attuazione di specifiche applicazioni in settori della diagnostica, della chirurgia e della clinica interventistica, in diretta relazione alle competenze generali della anatomia, in particolare rivolte ai problemi di gastroenterologia, di urologia, di cardiologia, e di pneumologia, richiamando esperienze consolidate;

b) caratterizzazione di tessuti artificiali ed attività di tissue-engineering, valutati nella loro funzionalità in relazione alle esperienze condotte sui tessuti biologici naturali, per poter rispondere a rilevanti richieste del contesto clinico e chirurgico, con riguardo ai tessuti duri ed ai tessuti molli;

c) caratterizzazione di biomateriali in generale, con riguardo a vasto ambito degli utilizzi possibili, in diretta relazione con il settore industriale della produzione in campo biomedicale;

d) studio degli apparati biomedicali, nell'ambito protesico e dei sistemi generali di assistenza e terapia, considerati a riguardo dei materiali costitutivi e delle specifiche strutture funzionali, in dipendenza del loro impiego nell'ambito ortopedico, dentale, gastroenterologico, cardiologico, urologico e pneumologico, e in particolare:

- caratterizzazione sperimentale e numerica integrate al fine dello studio e della validazione di materiali e apparati biomedicali con riguardo a materiali metallici per gli studi di compatibilità biomeccanica e biochimica;

- caratterizzazione sperimentale e numerica integrate al fine dello studio e della validazione di materiali e apparati biomedicali con riguardo a materiali polimerici e ceramici per gli studi di compatibilità biomeccanica e biochimica;

- progettazione e realizzazione di materiali avanzati per le applicazioni biomedicali in generale, nella integrazione delle competenze su materiali metallici e polimerici, ceramici e compositi, nella relazione con le applicazioni cliniche e chirurgiche;

e) valutazione dei processi degenerativi dei materiali e delle strutture biologiche in conseguenza ad invecchiamento, patologia o trauma, mediante analisi integrate sperimentali e numeriche;

f) studio dei procedimenti di manifattura dei materiali e dei sistemi biomedicali mediante apparecchiature sperimentali e analisi numeriche rivolte ai problemi della produzione industriale, valutate le caratteristiche della compatibilità biomeccanica e biochimica, in considerazione della competenza clinica e chirurgica del settore specifico;

g) studio dei sistemi robotici per la loro interazione con i tessuti biologici, valutando la compatibilità biomeccanica rispetto alla funzione espressa nella diagnostica e nella terapia in differenti settori della chirurgia;

Le linee di ricerca indicate, in generale attinenti al settore biomedicale, sono intese alla analisi e definizione di problemi che implicano la verifica e la progettazione di materiali e strutture biologiche naturali ed artificiali e comportano la forte interdisciplinarietà e l'impiego di tecniche sperimentali e computazionali integrate e correlate con l'esperienza clinica e chirurgica. Viene posta in evidenza la particolare rilevanza degli studi proposti in relazione al loro impatto socio-economico, con riguardo al sistema sanitario, per la possibilità di migliorare i procedimenti tecnici ed i costi nell'ambito diagnostico e terapeutico. Tali costi sono da intendersi non solo in termini economici, ma anche temporali ed etici. Alla valutazione della compatibilità biomeccanica e biochimica si associa la progettazione di nuove soluzioni che debbono condurre ad azione brevettuale nei settori specifici.

3. Il Centro si pone, in stretto coordinamento con i Dipartimenti costituenti e aderenti, le seguenti finalità:

- a) promuovere e sostenere in generale l'attività di ricerca interdisciplinare intesa allo studio dei tessuti biologici e dei biomateriali nella più ampia accezione riguardanti il contesto biomedicale;

b) provvedere alla comunicazione e integrazione delle conoscenze e degli studi di diversa estrazione scientifica afferenti al contesto generale della meccanica, della chimica, della matematica applicata, in correlazione con specifiche attività mediche, cliniche e chirurgiche;

c) organizzazione di incontri, seminari, conferenze in relazione ai tempi propri della ricerca, nonché alla divulgazione dei risultati conseguiti;

d) acquisire e gestire risorse da impiegare ai fini dell'attività di ricerca di specifico interesse per il Centro;

4. Le finalità indicate verranno perseguite, in accordo con i Dipartimenti aderenti, mediante:

a) l'impegno nella ricerca finalizzata allo studio nel settore della meccanica dei tessuti biologici e dei biomateriali con riguardo al settore biomedicale, nell'integrazione delle competenze nei settori dell'ingegneria, della medicina, della chimica e della matematica applicata, considerata la attività sperimentale associata alla modellazione numerica, la produzione industriale di apparati biomedicali, nella integrazione con l'attività clinica e chirurgica;

b) l'organizzazione di incontri, seminari, conferenze sui temi propri della ricerca indicati e la divulgazione, in accordo con l'Ateneo, dei risultati della medesima;

c) lo sviluppo di relazioni nazionali ed internazionali con Centri di Ricerca, Atenei, ed altri operatori del settore pubblico e privato, quali Aziende Ospedaliere ed Imprese operative nel contesto biomedicale, interessati alle tematiche oggetto del Centro, con attenzione al settore della ricerca internazionale e nazionale e dell'industria biomedicale;

d) la realizzazione di progetti intesi all'acquisizione dall'esterno di risorse finanziarie per lo sviluppo delle attività nell'ambito di ricerca del Centro;

e) il supporto alla progettazione di corsi di perfezionamento e di formazione post lauream dell'Ateneo e di soggetti esterni, nella attinenza ai settori di ricerca in generale, fatte salve le norme per la partecipazione dei docenti;

f) l'organizzazione e la realizzazione di attività formative professionali non curriculari nei settori della ricerca trattati anche con riguardo al contesto della ricerca industriale avanzata.

# **REGOLAMENTO – TIPO DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA**

*Università degli Studi di Padova*

## **Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca**

### **Art. 1 – Costituzione del Centro**

1. Il Centro interdipartimentale di ricerca è costituito, ai sensi e ai fini previsti dall'art. 89 del D.P.R. 382/1980, in conformità all'art. 55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova, all'articolo 126 del Regolamento Generale di Ateneo e alle *Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca*.

### **Art. 2 – Obiettivi e attività del Centro**

1. L'obiettivo generale e primario del Centro, e le attività che si prefigge di svolgere, sono indicati nell'apposito documento presentato agli organi di Ateneo in sede di istituzione, e successivamente in sede di rinnovo.

2. Il Centro svolge le attività di ricerca in stretto coordinamento con i Dipartimenti aderenti:

- a) promuovendo, sostenendo e coordinando l'attività di ricerca finalizzata allo studio delle tematiche di interesse del Centro;
- b) provvedendo alla comunicazione, integrazione e sviluppo delle conoscenze fra studiosi di diversa estrazione scientifica;
- c) acquisendo e gestendo risorse da impiegare ai fini dell'attività di ricerca di specifico interesse per il Centro.

3. Le finalità indicate verranno perseguite, in accordo con i Dipartimenti aderenti, mediante:

- a) la promozione, il coordinamento e lo svolgimento della ricerca finalizzata allo studio delle tematiche di interesse del Centro;
- b) l'organizzazione di incontri, seminari, conferenze sui temi propri della ricerca e la divulgazione, in accordo con l'Ateneo, dei risultati della medesima;
- c) lo sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali con Centri di Ricerca, Atenei, e altri operatori del settore pubblico e privato interessati alle tematiche oggetto del Centro;
- d) la realizzazione di progetti intesi all'acquisizione dall'esterno di risorse finanziarie per la ricerca nell'ambito di ricerca del Centro;
- e) il supporto alla progettazione di corsi di perfezionamento e di formazione post lauream dell'Ateneo e di soggetti esterni, nel settore delle attività del Centro, fatte salve le norme per la partecipazione dei docenti.
- f) l'organizzazione e la realizzazione di attività formative professionali non curriculari.

### **Art. 3 – Gestione del Centro**

1. Il Centro Interdipartimentale di Ricerca è un centro di spesa con autonomia gestionale ed è soggetto alle disposizioni previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento indicato quale sede del Centro stesso, in sede di costituzione, o in successive modifiche.

### **Art. 4 – Organi del Centro**

1. Gli Organi del Centro sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore.

Entrambi hanno durata quadriennale, e comunque decadono al rinnovo del Centro, fermo restando quanto disposto dalle Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca sull'amministrazione del Centro alla scadenza degli organi.

### **Art. 5 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto del Rettore ed è composto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti o loro delegati, dal Responsabile amministrativo del Dipartimento presso il quale ha sede il Centro e da una rappresentanza dei docenti sottoscrittori, eletta dai sottoscrittori stessi al loro interno, in numero pari alla metà dei Dipartimenti aderenti, arrotondata all'intero superiore.

2. Il decano dei docenti sottoscrittori, entro 30 giorni dalla costituzione o dal rinnovo del Centro, indice le elezioni dei rappresentanti di cui al comma 1 e dà comunicazione dei risultati al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.

3. Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l'organo deliberativo dello stesso. Elege il Direttore e svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

- a) fissa gli indirizzi generali relativi all'attività del Centro;
- b) approva il programma quadriennale, il piano annuale di attività e la relazione annuale a fine esercizio solare predisposti dal Direttore, verificandone la sostenibilità finanziaria;
- c) approva la proposta di budget predisposta dal Direttore;
- d) determina i criteri generali di utilizzo dei fondi e delle attrezzature disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
- e) approva contratti e convenzioni;
- f) approva le nuove adesioni di singoli docenti e le nuove adesioni di Dipartimenti: tale deliberazione è adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- g) delibera la richiesta di modifica del regolamento del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare sulle materie di sua competenza anche in modalità di riunione telematica, anche non contestuale.

## **Art. 6 – Direttore**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei propri componenti, tra i docenti sottoscrittori del Centro in possesso dei requisiti richiesti dalle Linee di indirizzo e dalla normativa vigente, ed è nominato con decreto rettorale.
2. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa di Ateneo e dal regolamento del Centro stesso.
3. Il Direttore:
  - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione dei deliberati;
  - b) promuove le attività del Centro;
  - c) predispone i programmi scientifici e ne coordina l'attività scientifica;
  - d) sottopone al Consiglio Direttivo proposte in merito ad accordi di collaborazione e ad altre iniziative da espletare;
  - e) sottopone al Consiglio Direttivo il programma quadriennale, il piano annuale delle attività, nonché la relazione annuale di fine esercizio solare, che predispone in collaborazione con il Responsabile amministrativo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.
  - f) predispone, in collaborazione con il Responsabile amministrativo, la proposta di budget per l'approvazione del Consiglio del Centro;
  - g) garantisce il buon funzionamento della struttura;
  - h) gestisce e dispone di tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti delle proprie competenze;
  - i) provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo.
4. In situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo possono essere adottati dal Direttore e sottoposti a ratifica nella prima seduta successiva.
5. Il Direttore nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo il Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore e il Vicedirettore in ogni caso devono appartenere al personale docente di ruolo.

## **Art. 7 – Nuove adesioni al Centro**

1. L'adesione di nuovi Dipartimenti deve essere proposta dai rispettivi Consigli di Dipartimento e approvata dagli Organi di governo dell'Ateneo, vista la preliminare approvazione del Consiglio Direttivo.
2. L'adesione di nuovi docenti è approvata dal Consiglio Direttivo, visto il nullaosta del Direttore del Dipartimento del richiedente, a cui l'accettazione dell'adesione deve essere in seguito comunicata.
3. L'adesione di nuovi Dipartimenti o docenti non modifica la composizione del Consiglio Direttivo per la componente di rappresentanza dei docenti, che potrà essere adeguata al nuovo assetto in occasione della ricostituzione dell'organo o in caso di sostituzione di suoi componenti durante il mandato in corso e in assenza di graduatoria utile.
4. L'adesione di nuovo Dipartimento determina l'ingresso nel Consiglio Direttivo del Direttore del Dipartimento, o suo delegato, sin dall'approvazione dell'adesione da parte degli organi di Ateneo.

## **Art. 8 – Personale, collaborazioni e risorse strumentali**

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro si avvale del supporto dei Dipartimenti aderenti e dell'opera dei professori e ricercatori aderenti, nonché del personale e delle risorse strumentali messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti, nei limiti stabiliti dai Dipartimenti stessi. Personale e risorse finanziarie non potranno gravare sul Bilancio Universitario.
2. Il Centro interdipartimentale non ha personale tecnico amministrativo assegnato, e si avvale del personale messo a disposizione dal Dipartimento sede amministrativa e dagli altri Dipartimenti aderenti.
3. Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di personale messo a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo del personale, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 e il divieto di reclutare autonomamente personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato o determinato, il Centro potrà avvalersi della collaborazione di altro personale non strutturato da esso stesso reclutato (assegnisti, borsisti, collaboratori coordinati continuativi, occasionali ecc..), nelle forme consentite dalla normativa di Ateneo. Inoltre può avvalersi, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, di eventuali collaborazioni con personale non strutturato (assegnisti, borsisti) ovvero con personale in formazione (dottorandi, specializzandi) operante presso i Dipartimenti aderenti nonché con studiosi italiani e stranieri e della collaborazione con centri di ricerca e personale specializzato esterno.
5. Per lo svolgimento dell'attività, il Centro si avvale di locali e attrezzature messi a disposizione dai Dipartimenti aderenti o da Enti esterni. In tal caso il rapporto con gli Enti esterni dovrà essere regolato da apposita convenzione stipulata tra l'Ateneo e gli stessi Enti esterni.
6. Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di attrezzature messe a disposizione da strutture esterne convenzionate.
7. L'ulteriore disciplina è definita nell'Accordo tra Centro e Dipartimento sede amministrativa, di cui alle Linee di indirizzo.

## **Art. 9 – Progetti di ricerca**

1. Il Consiglio Direttivo approva la realizzazione dei progetti di ricerca con l'indicazione espressa della misura dell'impegno da parte dei docenti coinvolti nei progetti.
2. Salvo i casi di cui al successivo comma 3, i progetti gestiti dal Centro devono prevedere la partecipazione di almeno due dipartimenti aderenti: il finanziamento derivante dal progetto gestito dal Centro è attribuito contabilmente al Centro medesimo, ma entra nella disponibilità dei docenti coinvolti, per la percentuale di impegno di ciascuno come definita in sede di presentazione del progetto (non più del 70% per ogni dipartimento coinvolto), ed è da essi utilizzabile solamente nell'ambito del progetto stesso o comunque per le attività del Centro.
3. La realizzazione di progetti con coinvolgimento di un Dipartimento in percentuale superiore a quella indicata nel comma precedente, nonché la realizzazione di progetti mono-dipartimentali, è possibile se vi è il preventivo consenso del Dipartimento interessato. Tale opzione può anche essere autorizzata dal Dipartimento in via permanente se funzionale alle specifiche esigenze del Centro.

## **Art. 10 – Finanziamenti**

1. Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale di finanziamenti acquisiti su specifici progetti di ricerca da istituzioni o enti pubblici e privati nonché di erogazioni liberali o altre forme di finanziamento di istituzioni o enti pubblici e privati a sostegno dell'attività del Centro.

2. Il Centro, in conformità agli scopi istituzionali è orientato all'acquisizione di risorse finanziarie esterne al sistema universitario e, pertanto, non partecipa a iniziative di finanziamento della ricerca o di attrezzature promosse dall'Ateneo.

#### **Art. 11 – Rapporti tra Centro e Dipartimento sede amministrativa**

1. Nella proposta di costituzione del Centro, oltre a quanto previsto all'art. 126 commi 1 e 2 del Regolamento Generale di Ateneo, sono definite esplicitamente l'entità e la modalità di contribuzione del Centro agli oneri che derivano al Dipartimento sede amministrativa per la gestione del Centro stesso. Tale definizione è contenuta nelle Linee di indirizzo e, qualora presente, nell'Accordo per la definizione dei rapporti tra Centro e Dipartimento sede amministrativa, di cui alle Linee di indirizzo.

#### **Art. 12 – Rapporti tra Centro e Dipartimenti aderenti**

1. Con cadenza annuale, o con la diversa cadenza concordata tra i Direttori dei Dipartimenti aderenti e il Direttore del Centro stesso, quest'ultimo è tenuto a comunicare ai Dipartimenti a cui afferiscono i docenti interessati le delibere relative all'approvazione di progetti e contratti di ricerca, alle attività di conto-terzi, all'attivazione di assegni, contratti e borse di ricerca e della ripartizione di eventuali compensi.

2. In fase di chiusura dei progetti, eventuali utili di gestione sono ripartiti dal Consiglio Direttivo del Centro su proposta del responsabile scientifico del progetto.

3. Ai fini delle procedure di valutazione interne ed esterne all'Ateneo le attività e le risorse del Centro sono riferite in modo inequivoco ai Dipartimenti di afferenza dei docenti coinvolti nel progetto, proporzionalmente alla percentuale di impegno come definita in sede di presentazione del progetto.

#### **Art. 13 – Revoca dell'adesione da parte di dipartimenti o di docenti**

1. I Dipartimenti aderenti potranno recedere dal Centro con preavviso di almeno sei mesi, da inviare al Direttore del Centro e al Rettore, onorando gli impegni assunti.

2. I docenti aderenti al Centro potranno revocare la propria adesione con comunicazione al Direttore del Centro e al Direttore del proprio Dipartimento. Nel caso in cui si tratti di responsabili scientifici, potranno recedere solo dopo aver ultimato il progetto di ricerca di cui sono responsabili.

3. Qualora la revoca da parte di Dipartimenti o docenti aderenti al Centro causi effetti rilevanti sugli obiettivi e sulle attività del Centro, il proseguimento delle attività del Centro medesimo dovrà essere posto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti all'attenzione degli Organi di Governo dell'Ateneo.

#### **Art. 14 – Durata, adempimenti intermedi, rinnovo del Centro**

1. La durata del Centro è di quattro anni.

2. Dopo due anni, i Dipartimenti aderenti sono tenuti a effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro nel biennio, secondo quanto disposto dalle Linee di indirizzo: tale valutazione intermedia verrà documentata agli organi competenti.

3. Ai sensi dell'art. 126 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo, e secondo quanto stabilito dalle Linee di indirizzo, il rinnovo del Centro potrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Consiglio Direttivo.

La richiesta di rinnovo, corredata della documentazione prevista, va presentata ai Dipartimenti aderenti almeno sei mesi prima della scadenza del Centro, e deve essere da essi valutata e approvata e successivamente sottoposta agli Organi centrali.

4. Il Centro che giunge a naturale scadenza senza che sia presentata richiesta di rinnovo o per il quale la richiesta di rinnovo non venga approvata, cessa le sue funzioni.

5. In caso di cessazione, il Consiglio di amministrazione attribuisce i beni e le risorse del Centro, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo del Centro stesso, sentite la Consulta dei Direttori di Dipartimento e la Commissione Dipartimenti e Centri.

6. Le attività degli eventuali contratti non ancora scaduti, gli eventuali debiti, crediti e disponibilità dei progetti in corso sono completati a cura del Dipartimento a cui afferisce il responsabile del progetto.

#### **Art. 15 – Soppressione del Centro**

1. La soppressione del Centro interdipartimentale può avvenire, a seguito della presentazione della relazione biennale, su istanza del Centro stesso o su istanza della Commissione Dipartimenti e Centri, secondo quanto stabilito dalle Linee di indirizzo.

2. La soppressione del Centro avviene con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sentite la Consulta dei Direttori di Dipartimento e la Commissione Dipartimenti e Centri.

3. La delibera di soppressione dispone quanto previsto dal precedente art. 14, commi 5 e 6.

#### **Art. 16 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e delle Linee di indirizzo per la costituzione, il rinnovo e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca.

#### **Allegato – Obiettivi e principali linee di ricerca del Centro Interdipartimentale di Ricerca**

(ALLEGARE DOCUMENTO CHE VIENE PRESENTATO AGLI ORGANI IN SEDE DI RICHIESTA DI COSTITUZIONE O DI RINNOVO)